RG. [redacted]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Francesco De Giorgi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 1607 del Ruolo Generale dell'anno 2026 promossa da:

[redacted] (C.F. [redacted]), elettivamente domiciliata in Cagliar presso lo studio dell'avv. Gabriele Melis, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;

attrice opponente

contro

[redacted] **S.R.L.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F. e P. IVA [redacted]), e per essa la procuratrice speciale [redacted] **S.P.A.** (C.F., P. IVA [redacted]), qui rappresentata da [redacted] **S.P.A.** (C.F., P. IVA [redacted]), elettivamente domiciliata in [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted], che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;

convenuta

e

[redacted] **S.P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F. e P. IVA [redacted]), nella qualità di procuratrice speciale di [redacted] **S.R.L.** (C.F.

Diritto del Risparmio

[redacted]), rappresentata e difesa dall'avv. [redacted], in virtù di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in [redacted];

convenuta

e contro

[redacted] **S.P.A.** (C.F. [redacted]), [redacted] **S.R.L.** (C.F. e P. IVA [redacted]), [redacted] (C.F. e P. IVA [redacted]), [redacted] **S.R.L.** (C.F. e P. IVA [redacted]), [redacted] (C.F. e P. IVA [redacted]),

convenuti non costituiti

La causa è stata decisa sulle seguenti

conclusioni

come precisate all'udienza del 3 novembre 2026:

nell'interesse dell'attrice opponente: insiste affinché le sia assegnato il termine per proporre opposizione tardiva ai decreti ingiuntivi e si aderisce alla proposta formulata dal giudice con ordinanza del 5 agosto 2026;

nell'interesse di [redacted] S.r.l.: si aderisce alla proposta formulata dal giudice e ci si rimette quanto alle modalità di assegnazione del termine per la proposizione delle opposizioni tardive, con compensazione delle spese di lite;

nell'interesse di [redacted] S.p.A: ci si riporta alla comparsa di costituzione e alle memorie depositate ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c. e si insiste nelle conclusioni ivi formulate.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, [redacted] [redacted] ha introdotto, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., il giudizio di merito conseguente all'opposizione proposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. [redacted] R.G.E., instaurata anche nei suoi

confronti sulla base dei decreti ingiuntivi n. [redacted] e n. [redacted], emessi dal Tribunale di Cagliari e non opposti.

I titoli monitori erano stati emessi, tra gli altri, nei confronti della [redacted] quale garante della [redacted] S.r.l. e trovavano fondamento in due contratti di garanzia stipulati nell'anno 1999 in relazione alle obbligazioni assunte dalla società nei confronti degli istituti di credito danti causa delle odierne creditrici.

In particolare, il decreto ingiuntivo n. [redacted] era stato emesso dal Tribunale di Cagliari il 2 agosto 2005, nel procedimento n. [redacted] R.G., su ricorso del [redacted] S.p.A., anche nei confronti della [redacted] quale garante delle obbligazioni della [redacted] S.r.l.

Il decreto ingiuntivo n. [redacted] era stato emesso dal medesimo Tribunale il 4 dicembre 2007 anche nei confronti della [redacted], quale garante delle obbligazioni della stessa società, ed era stato dichiarato esecutivo per mancata opposizione.

Nella fase davanti al giudice dell'esecuzione l'opponente aveva dedotto, in sintesi, la nullità totale o parziale delle garanzie per violazione della normativa antitrust, la vessatorietà di diverse clausole contrattuali in ragione della propria qualità di consumatore e l'estinzione delle garanzie ai sensi dell'art. 1957 c.c.

Aveva quindi chiesto la sospensione dell'esecuzione e, in applicazione dei principi affermati da Cass., Sez. Un., 6 aprile 2023, n. 9479, l'assegnazione del termine di quaranta giorni per proporre opposizione tardiva ai due decreti ingiuntivi.

DR Diritto del Risparmio

Con ordinanza del 10 gennaio 2026 il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza di sospensione e la richiesta di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 650 c.p.c., assegnando termine perentorio fino al 13 marzo 2026 per l'introduzione del giudizio di merito.

Il giudice dell'esecuzione, pur rilevando che la [redacted] avrebbe potuto rivestire la qualità di consumatore, ha ritenuto che le questioni prospettate non fossero idonee a

incidere sul diritto delle creditrici di procedere a esecuzione forzata.

La [redacted] ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. avverso tale ordinanza.

Con provvedimento del 4 maggio 2026 il Tribunale in composizione collegiale ha rigettato il reclamo, escludendo, all'esito della delibazione propria della fase cautelare, la qualità di consumatore della reclamante e confermando il diniego della sospensione.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, tempestivamente notificato, l'attrice ha riproposto le questioni concernenti la nullità delle fideiussioni, la vessatorietà delle clausole contrattuali e la decadenza delle creditrici ai sensi dell'art. 1957 c.c.; ha inoltre dedotto la competenza della sezione specializzata in materia di impresa sulla domanda fondata sulla normativa antitrust.

Si sono costituite [redacted] S.r.l. e [redacted] S.p.A. contestando le domande.

Le convenute hanno sostenuto, in particolare, che l'attrice non potesse essere qualificata come consumatore, avuto riguardo alla partecipazione del 20% detenuta nella società garantita, al rapporto di coniugio con l'amministratore della stessa e alle ulteriori partecipazioni e iniziative societarie risultanti dagli atti.

Hanno inoltre eccepito l'intangibilità dei decreti ingiuntivi non opposti e contestato la fondatezza delle questioni relative alle clausole contrattuali, alla normativa antitrust e all'art. 1957 c.c.

[redacted] S.p.A. ha altresì eccepito che l'attrice non aveva riproposto nelle conclusioni dell'atto introduttivo la richiesta di assegnazione del termine di quaranta giorni per proporre opposizione tardiva.

Le altre parti del processo esecutivo non si sono costituite in questa sede di merito.

Con ordinanza del 5 agosto 2026 questo giudice, ritenuto che l'accertamento della qualità di consumatore e le conseguenti valutazioni concernenti le clausole contrattuali spettassero al giudice dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ha anticipato l'udienza di prima

comparizione, atteso l'approssimarsi della vendita in sede esecutiva e ha formulato alle parti una proposta di definizione del giudizio mediante assegnazione del termine per proporre le opposizioni tardive e compensazione integrale delle spese di lite.

All'udienza del 3 novembre 2026 l'attrice ha insistito affinché le fosse assegnato il termine per proporre le opposizioni tardive e ha aderito alla proposta formulata dal giudice.

Il difensore di [redacted] S.r.l. ha aderito alla proposta e si è rimesso al giudice quanto alle modalità di assegnazione del termine, chiedendo la compensazione delle spese di lite.

[redacted] S.p.A. ha insistito nelle proprie difese e ha chiesto la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

Le parti hanno quindi discusso oralmente la causa, che è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.

Le domande proposte nel presente giudizio devono essere esaminate muovendo dalla natura giudiziale dei titoli posti a fondamento dell'esecuzione.

I decreti ingiuntivi n. [redacted] e n. [redacted] sono divenuti definitivi per mancata opposizione e hanno acquistato autorità di giudicato non soltanto in ordine all'esistenza e all'ammontare dei crediti, ma anche in relazione ai rapporti giuridici dedotti nei procedimenti monitori e ai fatti impeditivi, modificativi o estintivi anteriori che avrebbero potuto essere fatti valere mediante tempestiva opposizione.

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondata su un titolo giudiziale possono essere dedotti, oltre alle questioni concernenti l'esistenza giuridica o l'efficacia esecutiva del titolo, soltanto fatti impeditivi, modificativi o estintivi successivi alla sua formazione.

Non è invece consentito chiedere al giudice dell'opposizione esecutiva un nuovo accertamento del rapporto sostanziale già definito dal titolo, né far valere vizi o ragioni d'ingiustizia che appartenevano al giudizio nel quale il titolo si è formato.

Nella causa in esame [redacted] non deduce alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo sopravvenuto alla formazione dei decreti ingiuntivi.

Tutte le questioni prospettate riguardano la validità e l'efficacia originaria delle garanzie poste a fondamento dei provvedimenti monitori: la riproduzione delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI e la conseguente nullità, totale o parziale, per violazione della normativa antitrust; l'asserita abusività, secondo la disciplina consumeristica, della deroga all'art. 1957 c.c., della clausola di pagamento a prima o semplice richiesta e delle ulteriori rinunce alle tutele legali del garante; infine, l'estinzione delle garanzie che deriverebbe dall'eliminazione della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. e dal mancato tempestivo esercizio delle iniziative contro il debitore principale.

DR Diritto del Risparmio

Tali questioni non costituiscono, pertanto, autonomi motivi di opposizione all'esecuzione suscettibili di essere decisi nel merito in questa sede. Esse attengono tutte al contenuto e alla tenuta dei titoli monitori.

La loro deduzione nel presente processo può assumere rilievo soltanto nei limiti in cui sia diretta a ottenere l'attivazione del particolare rimedio apprestato, in favore del consumatore, per il caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto non contenga alcuna motivazione sul carattere non abusivo delle clausole contrattuali.

Occorre, tuttavia, mantenere distinti i due piani sui quali l'attrice ha articolato le proprie difese.

La nullità derivante dalla violazione della legge n. 287/1990 tutela la concorrenza e l'ordine pubblico economico e presuppone l'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale a monte e del collegamento tra tale intesa e il contratto stipulato a valle.

Essa, in quanto tale, non integra una nullità di protezione riconducibile alla direttiva 93/13/CEE e non consente di superare, attraverso il meccanismo delineato da Cass., Sez. Un., n. 9479/2023, il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo.

Le censure fondate sulla conformità delle garanzie allo schema predisposto dall'ABI, sulla

collocazione temporale delle fideiussioni rispetto al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, sulla natura omnibus o specifica delle garanzie e sull'estensione totale o parziale della nullità antitrust restano quindi estranee all'oggetto dell'opposizione tardiva consumeristica.

Tali questioni avrebbero dovuto essere dedotte mediante tempestiva opposizione ai decreti ingiuntivi e non possono essere esaminate nel merito nel presente giudizio.

Diversa è la deduzione secondo cui le medesime clausole, indipendentemente dalla loro eventuale derivazione da un'intesa anticoncorrenziale, avrebbero determinato, nei rapporti tra il professionista e la garante persona fisica, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

L'attrice ha infatti invocato in modo autonomo la disciplina degli artt. 33 e seguenti del codice del consumo, facendo specifico riferimento alla clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., all'obbligo di pagamento a prima o semplice richiesta, alla rinuncia ai benefici e alle cause legali di liberazione del fideiussore e all'assenza di una trattativa individuale.

Queste allegazioni pongono una questione consumeristica distinta da quella antitrust, anche se riferita, in parte, alle medesime pattuizioni contrattuali.

È esclusivamente con riguardo a tale secondo ordine di questioni che viene in rilievo il sistema delineato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e recepito da Cass., Sez. Un., 6 aprile 2023, n. 9479.

Le Sezioni Unite hanno affermato che, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito, l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole, deve essere riqualificata come opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice funzionalmente competente, operando la *translatio iudicii*.

Nella medesima ipotesi, qualora l'opposizione sia stata proposta dopo l'inizio

dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione deve assegnare al debitore il termine di quaranta giorni per proporre l'opposizione tardiva e deve soprassedere alla vendita o all'assegnazione sino alla vana scadenza del termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza proposta ai sensi dell'art. 649 c.p.c.

I decreti ingiuntivi azionati nella procedura esecutiva sono anteriori alla pronuncia delle Sezioni Unite, non contengono alcuna valutazione sulla qualità soggettiva dell'ingiunta e sul possibile carattere abusivo delle clausole contenute nelle garanzie, né recano l'avvertimento che, in mancanza di opposizione, il debitore sarebbe decaduto dalla possibilità di farne valere l'abusività.

Ricorrono, dunque, sotto tale profilo, i presupposti oggettivi per l'attivazione del rimedio.

Il giudice dell'esecuzione, secondo il sistema delineato dalle Sezioni Unite, ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole incidenti sulla sussistenza o sull'entità del credito, nel contraddittorio delle parti e previa instaurazione, quando necessaria, di una sommaria istruttoria.

Tale controllo non si traduce, tuttavia, nel potere di accertare definitivamente, con efficacia di giudicato, la qualità di consumatore del debitore, l'abusività delle singole clausole e gli effetti della loro eventuale nullità sul credito consacrato nel decreto ingiuntivo.

La funzione attribuita al giudice dell'esecuzione è funzionale all'apertura del rimedio e all'effettività della tutela.

Il controllo officioso e la sommaria istruttoria consentono di verificare se emerga una questione consumeristica non manifestamente insussistente e di individuare le clausole potenzialmente incidenti sul credito. Non attribuiscono, invece, al giudice dell'esecuzione il potere di definire la controversia consumeristica sostituendosi al giudice funzionalmente competente sull'opposizione tardiva.

L'accertamento pieno della qualità di consumatore, della natura abusiva delle clausole e degli effetti della loro eventuale nullità sulla sussistenza o sull'entità del credito spetta al

giudice dell'opposizione tardiva, al quale compete anche l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 649 c.p.c.

La medesima distribuzione delle competenze deve essere osservata dal collegio investito del reclamo contro il provvedimento adottato nella fase sommaria e dal giudice della successiva fase di merito dell'opposizione esecutiva.

Il reclamo non attribuisce al collegio poteri cognitivi ulteriori rispetto a quelli propri della fase cautelare. Analogamente, la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 616 c.p.c. non può trasformarsi nel processo diretto a rimuovere, per ragioni consumeristiche, il giudicato monitorio.

Le valutazioni svolte nella fase sommaria e in sede di reclamo restano, pertanto, circoscritte alla decisione cautelare e non precludono l'assegnazione del termine quando l'accertamento definitivo della qualità di consumatore e delle conseguenze derivanti dall'eventuale abusività delle clausole richieda un giudizio a cognizione piena.

Nel caso di specie, la qualità di consumatore della [redacted] è specificamente contestata e non può essere esclusa sulla base di un dato soggettivo immediato e incontrovertibile.

La [redacted] è una persona fisica e non risulta avere rivestito cariche amministrative nella [redacted] S.r.l.; deteneva, tuttavia, una partecipazione pari al 20% del capitale sociale, mentre il coniuge, amministratore unico, era titolare di una partecipazione pari al 70%.

[redacted] S.p.A. ha inoltre dedotto che l'attrice, sino al 2007, era titolare di una partecipazione pari al 50% nella [redacted] S.r.l., della quale il coniuge era amministratore unico, e che, dal 2005 sino alla messa in liquidazione della società nell'anno 2021, era titolare effettiva dell'intero capitale sociale della [redacted] S.r.l.

Secondo la prospettazione difensiva della convenuta, tali società operavano in settori omogenei o comunque affini a quello della [redacted] S.r.l. e le garanzie si inserivano in un più ampio contesto imprenditoriale familiare.

L'attrice sostiene, per contro, di non avere svolto alcuna funzione gestoria nella società garantita e di avere prestato le garanzie per ragioni personali e familiari, estranee a una propria attività professionale o imprenditoriale.

Gli elementi richiamati sono certamente rilevanti ai fini dell'accertamento della funzione concreta delle garanzie. Proprio la loro pluralità e la necessità di una valutazione complessiva dimostrano, tuttavia, che non si è in presenza di una situazione nella quale l'estraneità della garante alla nozione di consumatore emerga in termini assoluti dalla natura del soggetto o dalla veste formalmente assunta nel rapporto.

Non si tratta, infatti, di una garanzia prestata da una società, da un imprenditore individuale in relazione alla propria attività o dall'amministratore della società debitrice.

Stabilire se la partecipazione sociale, i rapporti familiari e le ulteriori iniziative imprenditoriali integrassero un collegamento funzionale tra la garante e la società debitrice significa risolvere nel merito la questione consumeristica.

Tale accertamento deve essere compiuto, con cognizione piena ed efficacia di giudicato, dal giudice delle opposizioni tardive.

Spetterà quindi a tale giudice stabilire se la [redacted] rivestisse la qualità di consumatore al momento della stipulazione di ciascuna garanzia.

In caso negativo, le opposizioni dovranno essere dichiarate inammissibili, permanendo intatto il giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi.

In caso positivo, il giudice dovrà verificare, nel contraddittorio delle parti, quali delle clausole specificamente dedotte rientrino nell'ambito degli artt. 33 e seguenti del codice del consumo, se siano state oggetto di trattativa individuale e quale concreta incidenza abbia la loro eventuale nullità sulla sussistenza o sull'entità di ciascuno dei crediti ingiunti.

Rientra in questa seconda valutazione anche la questione relativa all'art. 1957 c.c., ma esclusivamente nella misura in cui essa costituisca conseguenza dell'eventuale nullità consumeristica della clausola derogatoria.

Sarà il giudice delle opposizioni tardive a stabilire se la clausola sia abusiva e, in caso affermativo, se, eliminata la deroga convenzionale, le iniziative assunte dai creditori siano state tempestive e idonee e quali effetti ne derivino rispetto alle garanzie e ai titoli monitori.

Non assume rilievo contrario la circostanza che, nelle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo della presente fase, la richiesta di assegnazione del termine non sia stata riprodotta mediante la formulazione di uno specifico e autonomo capo.

L'intero giudizio trae origine dal diniego opposto nella fase sommaria alla richiesta formulata in applicazione di Cass., Sez. Un., n. 9479/2023. L'attrice ha diffusamente invocato la tutela consumeristica e ha contestato le ragioni per le quali le era stata negata la possibilità di proporre le opposizioni tardive; all'udienza di discussione ha poi espressamente insistito affinché le fosse assegnato il relativo termine.

In ogni caso, il controllo sulle clausole abusive e l'adozione delle misure processuali necessarie a garantire l'effettività della tutela consumeristica non sono subordinati alla formulazione di una domanda in termini sacramentali, essendo espressamente prevista, nel sistema originato dalle sentenze della Corte di Giustizia e dalla più volte citata sentenza delle Sezioni Unite la rilevabilità d'ufficio circa il mancato formarsi del giudicato in ordine alla qualità di consumatore e alla vessatorietà delle clausole che possano avere effetti sulla sussistenza e sull'ammontare del credito.

DR Diritto del Risparmio

Deve, pertanto, essere assegnato alla [redacted] il termine di quaranta giorni per proporre, dinanzi a questo Tribunale, opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. avverso entrambi i decreti ingiuntivi, limitatamente all'accertamento della propria qualità di consumatore e della possibile abusività delle clausole incidenti sui crediti ingiunti e dei relativi effetti. Resta quindi riservata al giudice delle opposizioni tardive ogni decisione sulla loro ammissibilità, sulla qualità di consumatore della [redacted], sull'abusività delle clausole, sugli effetti della loro eventuale nullità rispetto ai titoli monitori e sulle istanze formulate ai sensi dell'art. 649 c.p.c.

La natura meramente processuale della pronuncia e l'adesione dell'attrice e di [redacted] alla proposta formulata dal giudice con ordinanza del 5 agosto 2026 giustificano la compensazione integrale delle spese nei loro reciproci rapporti. Devono compensarsi le spese anche nei confronti degli altri convenuti che non hanno svolto attività difensiva.

Nel rapporto tra l'attrice e [redacted] la persistente opposizione all'assegnazione del termine determina, invece, la soccombenza della convenuta sulla questione processuale che definisce il giudizio. [redacted] deve pertanto essere condannata alla rifusione delle spese processuali in favore dello Stato, essendo l'opponente ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato. La liquidazione deve essere effettuata secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminabile, tenendo conto della non particolare complessità della controversia, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, con applicazione dei valori medi, ridotti della metà, avuto riguardo alla definizione in rito della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione promosso da [redacted], disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

- dichiara che le questioni concernenti la qualità di consumatore di [redacted], l'eventuale abusività delle clausole contenute nei contratti di garanzia e gli effetti della loro eventuale nullità sulla sussistenza o sull'entità dei crediti consacrati nei decreti ingiuntivi n. [redacted] e n. [redacted] del Tribunale di Cagliari devono essere decise nei giudizi di opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.;
- assegna a [redacted] il termine perentorio di quaranta giorni per proporre dinanzi al Tribunale di Cagliari opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. [redacted] e il decreto ingiuntivo n. [redacted] nei limiti sopra indicati;
- condanna [redacted] S.p.A., quale procuratrice speciale di [redacted] S.r.l., alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali dell'opponente che liquidano in

euro [redacted] oltre spese prenotate a debito, spese generali e accessori di legge;

- compensa integralmente le spese processuali tra l'opponente e tutte le altre parti.

Così deciso in Cagliari, il 3 novembre 2026.

Il giudice

dott. Francesco De Giorgi

Diritto del Risparmio